



Deliberazione della Giunta

n. 3312 del 23 ottobre 2007

OGGETTO: D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 – L.R. 16 agosto 2007, n. 26. Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Ulteriori chiarimenti ed integrazioni.

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta riferisce quanto segue. Con l'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20/3/2007, n. 1450 del 22/5/2007 e n. 2493 del 7/8/2007, sono state definite le modalità di presentazione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), i calendari e la modulistica da utilizzare per la loro presentazione da parte delle attività interessate. Inoltre, con l'approvazione ed entrata in vigore della legge regionale 16/8/2007, n. 26, che all'art. 1 introduce un apposito articolo 5 *bis* nella legge regionale 16/4/1985, n. 33, viene, tra l'altro, individuata l'Autorità competente per il rilascio dell'AIA (Regione, per gli impianti individuati dall'allegato A, Provincia per gli impianti individuati dall'allegato B, della stessa legge regionale).

Sulla base dei provvedimenti sopraindicati è stato quindi avviato il processo che porterà, anche nella Regione del Veneto, al rilascio da parte delle Autorità competenti delle AIA relative a tutti gli impianti presenti sul territorio regionale (o che verranno in futuro realizzati) assoggettati alla disciplina IPPC prevista dal decreto legislativo n. 59/2005.

Con la d.g.r. n. 668/2007 sono stati fissati i seguenti termini (cd. calendario) per la presentazione della domanda di AIA ⁽¹⁾:

- 30 giugno 2007, per le attività descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 dell'allegato I al d.lgs. n. 59/2005 (attività per le quali con il d.m. 31/1/2005 sono state individuate le cd. migliori tecniche disponibili);
- 31 maggio 2007, per tutte le altre attività.

Inoltre con la d.g.r. n. 2493/2007 è stato portato al 20 settembre 2007 il termine per la presentazione della domanda di AIA da parte delle attività descritte al punto 6.6 dell'allegato I al d.lgs. n. 59/2005 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini superiori ai parametri indicati).

Alla luce di quanto sopra, quindi, avendo la Regione del Veneto stabilito il calendario per la presentazione delle domande di AIA relativamente agli impianti esistenti ed agli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2005 (cioè a dire il 7 maggio 2005), va anche considerato quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 59/2005 in base al quale, sostanzialmente, l'attività può essere

¹⁾ Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 19/12/2007, n. 243 (GU 27/12/2007, n. 299), di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 recante «*Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie*» (GU 31/10/2007, n. 254) il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti è stato fissato al 31 gennaio 2008.

proseguita anche senza la prescritta AIA a condizione che la relativa domanda sia stata presentata entro il termine fissato dal calendario e «*nelle more della conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata entro tale termine*» ⁽²⁾.

Peraltro, con la d.g.r. n. 668/2007, è stato previsto che l'Autorità competente rilasci, alle imprese che esercitano le attività soggette alla disciplina IPPC per le quali con il d.m. 31/1/2005 non erano state individuate le cd. migliori tecniche disponibili, un'autorizzazione integrata ambientale provvisoria sulla base della presentazione di solo una parte della modulistica prevista e di copia delle autorizzazioni ambientali in essere. Tale autorizzazione, come ribadito anche nella successiva deliberazione n. 2493/2007, consiste in un provvedimento puramente ricognitivo delle autorizzazioni di settore ambientale in essere e «*non contenendo alcun elemento sostanziale innovativo, pertanto, per la sua adozione non si ritiene necessario il ricorso alla preventiva Conferenza dei Servizi prevista dal comma 10, dell'art. 5, del D.Lgs n. 59/2005. Analogamente, appare ragionevole non prevedere l'attivazione, in questa fase, delle procedure di pubblicazione previste dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs n. 59/2005.*».

Considerato l'elevato numero di domande di AIA presentate e l'oggettiva complessità della procedura amministrativa ed istruttoria necessaria al rilascio di tale autorizzazione e considerata l'opportunità di rilasciare alle imprese interessate, in attesa dell'avvio e completamento della procedura per il rilascio dell'AIA definitiva, un titolo autorizzativo provvisorio e ricognitivo delle autorizzazioni ambientali in essere, si ritiene ora necessario estendere il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria anche a quelle attività per le quali con il d.m. 31/1/2005 sono state individuate le cd. migliori tecniche disponibili.

Tale autorizzazione provvisoria, riferita quindi a tutti gli impianti soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 59/2005 che hanno presentato la domanda di AIA, dovrà essere rilasciata dalle Autorità competenti, individuate ai sensi del nuovo articolo 5 *bis* nella legge regionale 16/4/1985, n. 33, qualora non vi abbiano già provveduto, nei tempi più brevi possibili, attivando per tali attività la relativa procedura previo invio alle imprese interessate di apposita comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 ⁽³⁾ (e che non comporta pertanto l'avvio della procedura prevista dall'art. 5 del d.lgs n. 59/2005), nella quale andrà specificato che l'attività svolta potrà proseguire nel rispetto della durata, delle previsioni e prescrizioni delle autorizzazioni ambientali in essere e fino al rilascio del provvedimento di cui sopra ovvero del provvedimento definitivo di AIA, se quest'ultimo dovesse intervenire in precedenza.

Infine, considerato che possono comunque verificarsi casi in cui le imprese rappresentino all'Autorità competente la necessità di procedere a modifiche degli impianti che richiedono nuove autorizzazioni e/o a rinnovi di autorizzazioni esistenti, appare in tali casi necessario che le Autorità stesse provvedano in via prioritaria avviando l'apposito procedimento di rilascio dell'AIA previsto dal d.lgs. n. 59/2005.

(omissis)

²⁾ L'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 59/2005 è stato modificato dall'art. 36, comma 4, lett. f), della nuova Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituita dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 16/1/2008, n. 4.

Il nuovo testo dell'art. 17, comma 5, è ora il seguente: «*Quanto previsto dall'articolo 16, comma 1 [e cioè l'applicazione delle sanzioni per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata], non si applica al gestore di una attività industriale per la quale è prevista l'emanazione di un calendario ai sensi dell'articolo 5, comma 3, per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, e nelle more della conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata.*».

³⁾ L'art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento) della legge 7/8/1990, n. 241 «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» prevede che:

«1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma primo resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma primo, provvedimenti cautelari.».

LA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DELIBERA

1. Le Autorità competenti, individuate ai sensi del nuovo articolo 5 *bis* nella legge regionale 16/4/1985, n. 33, qualora non abbiano già provveduto al rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale provvisoria, procedono nei tempi più brevi possibili ad avviare, nei confronti di tutte le attività che abbiano presentato la domanda di AIA, la relativa procedura previo invio alle imprese interessate di apposita comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, nella quale andrà specificato che l'attività svolta potrà proseguire nel rispetto della durata, delle previsioni e prescrizioni delle autorizzazioni ambientali in essere e fino al rilascio del medesimo provvedimento di AIA provvisorio ovvero definitivo, se quest'ultimo dovesse intervenire in precedenza.

2. In caso di domande da parte delle imprese soggette alla disciplina del d.lgs. n. 59/2005 relative a modifiche degli impianti che richiedano nuove autorizzazioni e/o rinnovi di autorizzazioni ambientali esistenti l'Autorità competente procederà in via prioritaria avviando l'apposito procedimento di rilascio dell'AIA previsto dal d.lgs. n. 59/2005.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan